

**NULLITÀ DI SENTENZA PER IDENTITÀ DI CAUSE. *NE BIS IN IDEM*.
DECRETO***

José T. MARTÍN DE AGAR

VICARIATO DI ROMA – TRIBUNALE DI APPELLO – ROMANA – *Nullitatis Matrimonii* – Decreto 16 aprile 2002 – questione preliminare de *querela nullitatis* – Martín de Agar, *Ponente*

Causa di nullità del matrimonio – Identità di cause – *Ne bis in idem* – Eccezione di *res iudicata* - *Ratio petendi* – Esclusione del *bonum sacramenti* e condizione risolutiva – Identità.

Querela di nullità – Nullità insanabile di sentenza per incompetenza assoluta.

La esclusione dell'indissolubilità e la condizione risolutiva de prole habenda costituiscono un medesimo motivo di nullità, quindi non si possono proporre successivamente riguardo lo stesso matrimonio. Infatti, fra condizione risolutiva e riserva condizionata, o ipotetica, contra la perpetuità del vincolo non c'è differenza sostanziale.

Anche nelle cause sullo stato delle persone passano in giudicato sia il giudizio sulla corrispondenza del caso di specie con lo specifico capo di nullità accusato, sia il giudizio sui fatti sui quali si fonda tale decisione e sulla loro rilevanza giuridica. Tali fatti non possono essere riesaminati se non attraverso il ricorso straordinario della nova causae propositio oppure il più generale della restitutio in integrum.

(Omissis)

I. - FATTISPECIE

1. L'attore (*omissis*) e la convenuta (*omissis*), contrassero matrimonio concordatario a Roma nel 1988 (*omissis*).

2. Le parti si conobbero nel 1984 e dopo un tempo di frequentazione, per iniziativa di lui, decisero di fidanzarsi. Il loro rapporto trascorse sostanzialmente sereno, caratterizzato da affetto reciproco con anche manifestazioni intime, senza che le differenze caratteriali, già allora

* In «Il Diritto Ecclesiastico» (I/2005) II, p. 3-9.

rilevate, dessero luogo a rotture di sorta. Il progetto di formare una famiglia con discendenza trovava concordi le parti.

3. Celebrate le nozze, la donna rimase incinta nel ottobre 1991, ma purtroppo si trattò di gravidanza extrauterina che si concluse in aborto spontaneo. Le complicanze del relativo intervento chirurgico finirono per precluderle la possibilità di diventare naturalmente madre. Tuttavia, per accontentare il marito, ella si sottopose a due tentativi di fecondazione artificiale omologa. Anche questi ebbero esito negativo.

4. Le reazioni a queste disgrazie finirono per rovinare l'armonia della coppia; la donna stabilì una relazione extraconiugale; poi le parti si separarono (legalmente nel 1994) e ottennero il divorzio.

5. Nel mese di agosto di 1994 l'uomo intraprese causa di nullità del matrimonio presso il Tribunale Regionale del Lazio, motivando la sua richiesta nel fatto di avere egli escluso l'indissolubilità.

6. In base a detta motivazione si proseguiva la causa (Prot. N. 118) sino alla fine, cosicché il detto Tribunale Regionale, in sentenza del 10 dicembre 1996, dichiarava: *"Affirmative, seu constare di matrimonii nullitate in casu ex capite defectus matrimonialis consensus ob exclusionem boni sacramenti ex parte viri, can. 1101 par. 2 eidem vetito transitu ad alias nuptias, inconsulto Ordinario"*.

7. Pervenuta la causa in seconda istanza al N.T. (Prot. N. 615) ed esaminata ai sensi del c. 1682 § 2 essa fu rinviata alla via ordinaria con decreto del 16 settembre 1997.

8. Espletata la relativa istruttoria, il Collegio giudicante emise sentenza definitiva di secondo grado il 27 luglio 1998, dichiarando: *"Negative, seu non constare de nullitate matrimonii, in casu, ex capite defectus matrimonialis consensus, ob exclusionem boni sacramenti ex parte viri (can. 1101 § 2 del CJC.); ideoque sententiam primi gradus infirmendam esse"*.

9. Detta sentenza non fu appellata nè in nessun altro modo impugnata.

10. Nel dicembre 1998 ancora l'uomo ha introdotto una nuova causa di nullità del suo matrimonio con la convenuta, adducendo questa volta la condizione de futuro che egli avrebbe apposto al proprio consenso in quanto desiderava la costituzione di una vera famiglia con prole, cioè una vita di comunione coniugale stabile assicurata dalla fedeltà, la sincerità e la bontà da parte della moglie.

11. Ammessa a tramite e istruita la causa (Prot. N. 391) il dubbio, dopo cambiamenti e rinunce, venne formulato come segue: *“An constet de matrimonii nullitate in casu ex capite defectus matrimonialis consensus ob condicionem de futuro habendi prolem e coniugio ab actore appositam”*.

12. Tra gli atti processuali di questa seconda causa venivano, sin dal suo inizio, acquisiti quelli del processo precedente.

13. Il 6 ottobre 2000, il Tribunale Regionale del Lazio, con sentenza definitiva rispondeva al quesito proposto: *“Affirmative, seu constare de nullitate matrimonii in casu ex capite defectus matrimonialis consensus ob condicionem de futuro habendi prolem e coniugio ab actore appositam”*.

14. Arrivata al N.T., senza specifico appello, anche questa causa, per essere esaminata a norma del c. 1682 § 2, il Difensore del vincolo Dott.ssa M^a V. H. R., nelle sue osservazioni, ritenendo che la presente causa sia identica a quella definitivamente giudicata in precedenza riguardante il medesimo matrimonio, ha messo in questione la validità della sentenza di primo grado per violazione del principio *ne bis in idem*.

15. Adducendo argomenti dottrinali e giurisprudenziali, il Difensore del vincolo sosteneva l'identità tra la presente causa e quella precedente tra le stesse parti, avente per oggetto la nullità del loro matrimonio a motivo dell'esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'attore. Si soffermava particolarmente sulla sostanziale coincidenza della *ratio petendi* in entrambi i processi, e cioè l'equivalenza tra esclusione della perpetuità del vincolo e condizione risolutiva *de futuro*: in entrambi i casi la motivazione del *petitum* sarebbe la intenzionale riserva contro l'indissolubilità del matrimonio.

16. Pertanto, a suo parere, il Tribunale di primo grado avrebbe agito illegittimamente poiché assolutamente incompetente a giudicare di nuovo sulla stessa causa; e il N.T. sarebbe incorso nello stesso vizio decidendo in qualsiasi modo sul merito della medesima.

17. Trattandosi di una questione che metteva in forse sia la validità della sentenza *de qua* che la stessa competenza del N.T., il Collegio giudicante, in base ai cc. 1459 § 1, 1461 e 1462 § 1, ritenne di doverla risolvere prima di poter dare una risposta sulla questione di merito.

18. Per cui considerando che le osservazioni formulate dal Difensore del vincolo apparivano *prima facie* attendibili, nella seduta del 23 ottobre 2001

decideva di aprire la relativa questione incidentale, per sentire sulla medesima le parti in causa.

A tale fine e per i detti motivi, i rev.mi giudici, nella riunione sopra citata, decretavano: "*exceptionem de nullitate sententiae, scilicet de re iudicata, in casu, haud fundamento carere; proindeque acta ad ipsum Defensoris Vinculi remitti iusserunt ut, si velit, praedictam exceptionem formaliter instituat*".

19. Il 21 novembre 2001 il Difensore del vincolo presentava istanza di eccezione di nullità "per incompetenza assoluta (can. 1620 n.1 CIC)" del Tribunale di prima istanza "in quanto ha violato il principio *ne bis in idem*".

20. Il 28 novembre successivo, il Giudice istruttore decideva, che il sopracitato decreto insieme all'istanza del Difensore del vincolo, fossero comunicati al Promotore di giustizia e al Patrono di parte attrice perché facessero le loro osservazioni in riguardo alla questione sollevata.

21. Il Promotore di giustizia, il giorno 18 dicembre 2001, ha presentato il suo voto sostenendo "che nel presente caso vi siano fondati motivi per sostenere che sussista identità tra i due procedimenti di cui si tratta". Il Patrono dell'attore, il 10 gennaio 2002 ha anche presentato le sue osservazioni concludendo che "non c'è alcuna violazione del principio *ne bis in idem*".

22. Spetta adesso a noi giudici decidere sulla questione.

II. - IN IURE ET IN FACTO

23. L'eccezione di nullità di sentenza per incompetenza assoluta del Tribunale di prima istanza è stata proposta in maniera necessariamente connessa con quella di *res iudicata*, essendo la prima l'effetto della seconda.

24. L'eccezione *rei iudicatae* deve essere proposta prima della *litis contestatio* per ragioni di economia processuale, al fine di evitare inutili dibattiti sul merito di una causa che potrebbe risultare ormai decisa ed inoppugnabile (c. 1642). Tuttavia può essere opposta in qualsiasi fase del processo, ed immediatamente definita vista la sua efficacia perentoria (c. 1462 § 1).

25. Pur se non fosse proposta da nessuna delle parti, la cosa giudicata può essere dichiarata d'ufficio, anche qui per ragioni di economia processuale (c. 1642 § 2). Anzi poiché essa determina l'incompetenza

assoluta del giudice, egli ha il dovere di dichiararla in qualsiasi momento la costate (c. 1461).

26. Non essendo stata affrontata la questione in prima istanza, il Tribunale di primo grado ha emesso sentenza sul merito della lite. La sua risposta affermativa chiamava automaticamente il N.T., in forza del c. 1682 § 1, a pronunciarsi sulla medesima.

27. In fase di esame a norma del c. 1682 § 2, una volta cioè che Q.T. era investito della competenza sulla causa, la questione in oggetto è stata rilevata. Veniva in seguito formalmente proposta, dal Difensore del vincolo legittimato a farlo (c. 1626 § 1), la *querela nullitatis per modum exceptionis* (c. 1621) come questione preliminare a qualsiasi nostra attuazione poiché, come detto, è in discussione anche la nostra competenza circa il merito della causa.

28. A norma del c. 1641, 2° si ha cosa giudicata quando non è stato interposto appello contro la sentenza entro il termine utile. Ed infatti, la sopra citata sentenza del N.T. di data 27 luglio 1998, che rispondeva negativamente al capitolo di esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore non è stata appellata né in nessun modo impugnata.

29. Certamente, come stabilisce il c. 1643, le cause circa lo stato delle persone non passano in giudicato in quanto possono essere riproposte alle condizioni del c. 1644; cioè il principio della cosa giudicata trova in queste cause il limite concreto della *nova causae propositio* dinanzi al Tribunale di appello. Ma non è questo il caso della fattispecie in esame e quindi l'eccezione *rei iudicatae* è ammissibile; anzi essa *iudex ex officio quoque declarare potest ad impediendam novam eiusdem causae introductionem* (c. 1642 § 2).

30. Per quanto riguarda l'identità della causa, essa viene definita sia dalla dottrina che dalla legge, nel c. 1641, dalle parti, dal *petitum* e dalla *causa petendi*; quando due cause coincidono in questi tre elementi sono identiche benché siano state introdotte come formalmente diverse; si tratta della stessa azione che non può essere utilizzata e definita se non una sola volta.

31. Nel caso in questione, appare evidente l'identità fra le due cause in confronto per quanto attiene alle parti e al *quid* o *petitum*, ossia hanno per oggetto la dichiarazione di nullità del medesimo matrimonio.

32. La *quaestio iuris* sorge sulla identità o meno della *causa petendi* di entrambe le cause. Cioè sulla sostanziale equivalenza tra l'esclusione dell'indissolubilità *ex parte viri* invocata nel primo processo (conclusosi definitivamente con un *non constare*), e la condizione *ab actore appositam de prole habenda* adottata nella seconda causa intentata.

33. Per una parte della dottrina la condizione *de futuro* contro la sostanza del matrimonio non deve neppure ritenersi tale, "costituendo essa piuttosto un atto positivo di volontà escludente un elemento essenziale del matrimonio, anziché una condizione vera e propria". Tale è senz'altro la condizione *risolutiva* in quanto contraria all'indissolubilità del vincolo. Nel vigente Codice "non è stata presa in considerazione una simile condizione, avendola ritenuta i Consultori non vera condizione, ma piuttosto un atto positivo di volontà escludente un elemento essenziale del matrimonio" (M. POMPEDDA, *Studi sul diritto matrimoniale canonico*, Milano 1993, p. 250 e 254). Infatti, "solo *impropriamente* si può parlare di condicio '*contra matrimonii substantiam*' ovvero di '*condicio resolutiva*' che configurano solo particolari modi di esplicitare la volontà, in realtà, simulatoria del contraente" (R. COLANTONIO, *La condicio de futuro*, in AA.VV., «Il consenso matrimoniale condizionato», Città del Vaticano 1993, p. 33).

34. Anche la giurisprudenza ritiene coincidenti la condizione risolutiva con l'esclusione, quando meno, dell'indissolubilità; tant'è vero che proprio per questo quella è inammissibile in quanto *contra matrimonii substantiam* "cum implicet intentionem adversus matrimonii indissolubilitatem" (una c. Di Felice 19 giugno 1984, RRDS vol LXXVI p. 384). In effetti, "condicio resolutoria exclusionem indissolubilitatis actu positivo voluntatis secumfert" (c. Boccafolo, 27 maggio 1987, RRDS vol. LXXIX. p. 326).

35. Anzi, il fatto che il Codice vigente, che è quello applicabile al caso nostro, non si riferisca più alla *condicio contra matrimonii substantiam* si spiega "eo quod non agitur de veri nominis condicione sed de actu positivo voluntatis, quo elementum essenziale matrimonii excluditur" (c. Corso, 18 gennaio 1989, RRDS vol. LXXXI p. 21; *Communicationes* (1971) p. 78). La loro differenza è meramente formale poiché "quamvis exclusio actu positivo facta differat ab illa quae conditione fit, ratione formae, obiecti ac probationes, tamen substantialiter identificantur; nam in exclusione indissolubilitatis ex parte voluntatis consistunt, unum idemque caput constituentes" (una c. Pinto, 6 maggio 1974, RRDS LXVI, p. 342).

36. In pratica la condizione viene considerata come un modo di esprimere la riserva contro la perpetuità del vincolo, quello cioè ipotetico o condizionato. Così in una c. Palestro, 18 luglio 1990, n. 9 si legge: “neminem effugit conditionem contra matrimonii substantiam aequiparari exinde ad exclusionem hypotheticam, quam vocant, indissolubilitatis quatenus nempe contrahens sibi reservat vinculum in futurum dissolvendi si quaedam contingant” (RRDS vol. LXXXII p. 620). “Idem dicendum est de actu positivo voluntatis consensum limitante, qui a vera condizione quoad substantiam non differt” (nella c. Boccafola sopra cit., n. 11).

37. Specificamente sulla *condicio de prole habenda*, invocata nel caso nostro, la Sent. c. Stankiewicz del 24 maggio 1984 afferma “resolutoria ut dicitur condicio de prole habenda tamquam vera condicio aestimari non debet, sed potius tamquam condicionata solutio vinculi matrimonialis, quam contrahens sibi proponi in nuptiis ineundis, si proles non nascatur. Nam in tali hypothesi agitur de vera exclusione indissolubilitatis matrimonii” (n. 5, RRDS vol. LXXVI (1984) p. 288-289).

38. Lo stesso Patrono di parte attrice nelle sue ‘Osservazioni’ su questa causa incidentale (del 7 gennaio 2002) accetta espressamente che la condizione risolutiva consiste in una “vera esclusione indissolubilitatis matrimonii... perché, in realtà, configura la volontà simulatoria dell’apponente” (p. 2-3). Egli accenna perciò che la condizione che l’attore avrebbe apposto sarebbe stata sospensiva; ma nemmeno tenta in seguito di dimostrare una tale insinuazione, poiché essa non trova nessun fondamento in atti.

39. A parte la possibilità che della condizione sospensiva si possa affermare altrettanto che della risolutiva (in quanto rende revocabile il patto matrimoniale nell’intervallo fra l’emissione del consenso e l’adempimento della condizione, contro il c. 1057 § 2), è un fatto di esperienza comune, ribadito dalla giurisprudenza, che la condizione sospensiva richiede di fatto una conoscenza più profonda della realtà giuridica: “nemo enim, nisi subtilitatibus iuridicis instructus, suspensionem, in actu celebrandi hoc sacramentum remote suspicari posset” (c. Canestri, 28 luglio 1955, SRRD (1955) p. 668). Nel caso di specie appare chiaro che la condizione pretesamente apposta dall’attore, farmacista, non potrebbe essere che risolutiva. Tuttavia, poiché *condiciones regit voluntas*, dobbiamo risolvere direttamente la questione.

40. A ciò basterebbe la prima causa, nella quale l'attore ha invocato la propria esclusione dell'indissolubilità come capo di accusa, che egli stesso collega con la seconda causa dove ha invocato il *caput* de condizione, anche volendo giustificare con tale collegamento il non proseguimento della prima causa in Rotta, dopo la risoluzione negativa del N.T. Egli infatti nel libello di questa seconda causa riporta, citandole, le sue stesse affermazioni del libello del primo processo: "fu allora, che posi precise condizioni al mio consenso matrimoniale: se Lei non avesse..., io non avrei esitato a riprendere la mia piena libertà di stato, considerando quell'unione un matrimonio privo di significato" (1° Somm. 5 e 6; 2° Somm. 5). Ciò dimostra che, caso mai, la condizione *adiecta* dall'attore sarebbe stata risolutiva. Qualsiasi ulteriore dubbio in merito è risolto dallo stesso attore nella seconda causa dove, a chiare parole, spiega quali sarebbero stati i suoi intendimenti: "qualora lei di fatto non avesse potuto essere la madre dei miei figli, avrei ritenuto non più esistente il nostro matrimonio" (Somm. 91). Parole poi pienamente confermate dai comportamenti e citate nella sentenza *de qua* al n. 15.b.

41. In effetti, la sentenza di primo grado, sulla cui nullità versa questa causa preliminare, si muove in una linea di ragionamento che configura il quadro della condizione risolutiva. Solo in tale ottica si potrebbe dire congruente con la petizione attorea e con le risultanze istruttorie. Lo dimostrano i riferimenti *in iure* alla natura "contro la *matrimonii substantiam*" della circostanza apposta *de prole habenda* (n. 9), nonché l'affermazione al n. 6 che "non accaso, la dottrina spesso ha considerato la condizione di futuro, specialmente se 'risolutiva', come un'ipotesi connessa all'esclusione dell'indissolubilità, sebbene dal contenuto diverso". Tali frasi, benché confondono la condizione *contra substantiam* con la circostanza oggetto della condizione, dimostrano che si sta parlando di condizione risolutiva.

42. A quest'affermazione segue poi, nella medesima sentenza, un ragionamento nel quale –come di passaggio– si tenta di dimostrare la non identità fra l'esclusione dell'indissolubilità e la condizione di futuro, sostenendo che "l'atto di volontà tramite il quale si appone la condizione, pur risolutiva, può risultare compatibile con un'accettazione dell'indissolubilità del vincolo, accettazione invece che non è concepibile nel caso di una riserva escludente". Sarebbe stata questa vicinanza di

entrambe le fattispecie a giustificare “un’iniziativa processuale precedente fondata sull’esclusione dell’indissolubilità” (Sent. n. 6).

43. Il ragionamento non è corretto in due punti fondamentali: il primo nel dedurre che essendo differente il processo logico di chi appone una condizione e quello di chi appone una sua riserva (il che è già dubbio), siano necessariamente differenti le cause di nullità cui entrambe le fattispecie danno origine: diversi percorsi mentali possono condurre ad atti di volontà equivalenti in sostanza.

44. Ma soprattutto erra nell’affermare che mentre la condizione –pur risolutiva– può risultare compatibile con un’accettazione dell’indissolubilità non accade lo stesso con la riserva escludente. Realmente in entrambe le fattispecie c’è una positiva riserva contro la perpetuità del vincolo benché subordinata al verificarsi o meno di certe circostanze future: in ambedue i casi quell’atto volontario di perpetua ed esclusiva donazione, in cui consiste il consenso matrimoniale (c. 1057 § 2), risulta menomato sostanzialmente appunto da una positiva, contraria e prevalente volontà di sottoporre tale perpetuità al verificarsi o meno di un certo evento, e questo non è compatibile con la natura stessa del matrimonio. Fra condizione risolutiva e riserva condizionata o ipotetica contra la perpetuità del vincolo non c’è differenza sostanziale.

45. È infatti significativo, al fine della nostra decisione odierna, che in entrambe le cause l’attore ricorre *expressis verbis* agli stessi argomenti di fatto –a partire dai libelli, redatti peraltro da diversi avvocati–; nella prima per fondare l’esclusione dell’indissolubilità, nella seconda la condizione di futuro. Argomento non piccolo in favore della sostanziale identità delle *rationes petendi* di entrambe le cause. Tanto più che nella prima causa l’attore afferma ripetutamente che egli escludeva l’indissolubilità non assolutamente ma condizionatamente all’adempimento delle sue pretese da parte della convenuta.

46. È dottrina giurisprudenziale assodata la equipollenza delle decisioni il cui fondamento è lo stesso *fatto giuridico*. Così, ad esempio, si legge in un decreto della Segnatura Apostolica del 15 marzo 1999: “factum iuridicum in sententia prima instantiae consideratum idem esse ac illud in decretum ratihabitionis perspectum, etsi iudices inter se non consentire videntur quoad nomen iuris eidem facto iuridico tribuendo”. Certamente “agi tamen debet de factis *iuridicis*, factis nempe quae matrimonium in concreto

invalidum reddere valent, quin sufficiat concordantia circa facta simplicia" (una c. Pinto, 6 maggio 1974, RRDS LXVI, p. 341). A *contrario sensu* si deve intendere che una volta definitivamente decise l'esistenza e la portata invalidante di un certo fatto giuridico, queste non possono essere riesaminate neanche se presentate sotto un *nomen iuris* diverso.

47. Fatto giuridico chiave in tutta la vicenda è la combinazione tra un forte desiderio dell'attore di avere una brava moglie e specificamente dei figli da lei, e i *dubbi preuziali* sorti in lui circa l'adempimento di tali suoi desideri da parte della convenuta. È appunto sull'esistenza ed specifica portata di tale fatto in ordine ai capi di nullità adottati che ricade materialmente l'*exceptio rei iudicatae*.

48. La prima sentenza di primo grado (Sent. Prot. N. 118, del 10 dicembre 1996) attribuisce a questo fatto il valore di una prevalente *causa simulandi seu ratio bonum sacramenti excludendi* considerandolo tra l'altro "come condizione sine qua non. Se questa condizione non si fosse verificata, come in realtà è avvenuto, l'attore avrebbe ritenuto finito e non valido il suo matrimonio" (n. 12). Su questa base ha ritenuto esistente la volontà positiva di escludere l'indissolubilità e ha accolto la richiesta attorea decidendo *constare de nullitate* per esclusione del *bonum sacramenti*.

49. La sentenza di seconda istanza, del N.T., sulla medesima causa (Sent. Prot. N. 615, del 27 luglio 1998) ha giudicato lo stesso fatto giuridico in maniera completamente diversa: "la causa prossima simulandi consistente in perplessità e dubbi a causa del comportamento della convenuta, non risulta ben chiara" (n. 11). "Che l'attore volesse un figlio, non ci sono dubbi; ma, in atti, non è dimostrato che questo desiderio costituisse per lui un motivo da cui far dipendere la validità del suo consenso matrimoniale" (n. 15). Il pur grande desiderio dell'attore di avere prole non ha determinato la sua volontà.

50. Ancora la sentenza di secondo grado costata che "non risulta in atti che l'attore si sia sposato con l'intenzione di ritenere nullo il matrimonio, se la moglie fosse risultata sterile... Se Lui fosse stato interessato in modo addirittura condizionante al problema dei figli, perché non ha provocato lui accertamenti clinici prudenziali, data la sua professione di farmacista?" (n. 18). Su queste motivazioni di fatto il Collegio ha risposto *non constare* la esclusione dell'indissolubilità ammessa in prima istanza.

51. Tale sentenza, non essendo stata impugnata in nessun modo, gode della fermezza del diritto. Sono passati in giudicato non soltanto il giudizio sulla corrispondenza del caso con il capo di nullità accusato, ma anche quello sui fatti giuridici ammessi o respinti e sui quali si fonda tale decisione. Essi non possono essere riesaminati se non attraverso il ricorso straordinario, previsto dalla legge, della *nova causae propositio*.

52. Accettando una seconda causa de nullità dello stesso matrimonio a motivo di *condicio de futuro de prole habenda*, il Tribunale di prima istanza non soltanto ha accolto un capo di nullità che solo nominalmente è diverso dal primo (essendo in realtà sostanzialmente coincidente con esso), ma ha anche giudicato nuovamente sull'esistenza e portata degli stessi fatti giuridici ormai vagliati e definitivamente ammessi o respinti nel primo processo.

53. Così facendo il Tribunale di prima istanza ha violato il principio *ne bis in idem* e quindi ha agito in assoluta sua incompetenza.

54. Attestano ulteriormente l'identità delle cause a confronto le abbondanti citazioni nella sentenza incriminata degli atti della prima causa, nonché la sua parte dispositiva nella quale, *in casu*, si considera la condizione *de futuro* non un motivo di nullità *ope legis* ma un *defectus matrimonialis consensus*, alla pari appunto con la simulazione della perpetuità giudicata in precedenza. Il che conferma che l'invocazione del c. 1102 § 1 è stata, nel nostro caso, puramente formale e convince dell'identità delle *causae petendi* di entrambi i processi.

Pertanto, considerati e ben ponderati questi motivi, noi sottoscritti Giudici del Tribunale di Appello presso il Vicariato di Roma, con certezza morale ed in forza del nostro presente Decreto, stabiliamo e ordiniamo:

«Sententiam primi gradus affirmativam vitio insanabilis nullitatis laborare
ex can. 1620, 1°».

(*Omissis*)